TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il Tribunale Ordinario di CUNEO
In Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A
(omissis)

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **MOLINO F.LLI CUSSINO TOMMASO E GIOVANNI S.N.C.,** CF 00181700048, con sede in VIA CASANA 8 FAULE
E di
CUSSINO LUCIA n. Torino 7.9.1971 res Faule via Casana 10
CUSSINO LORENZO n Torino 21.7.1974 res Faule via Casana 10
Soci illimitatamente responsabili

nomina

la dott.ssa Natalia Fiorello Giudice Delegato per la procedura

nomina

la dott.ssa Anna Isoardi – studio in Cuneo - Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex* art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina; e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35 commi 1 e 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125 comma 3 CCI

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
N. 6/2023
SENTENZA N. 13/2023

Si comunichi a:

1) DR.SSA ISOARDI ANNA (CURATORE)

stabilisce

il giorno 31.10.23 h 11 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del soggetto posto in liquidazione ;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Cuneo nella camera di consiglio del 21.4.23

Il giudice est

Dr.ssa N.Fiorello

Il Presidente

Dr Alberto Tetamo

SENTENZA TELEMATICA ACCETTATA IL 02/05/2023

Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera essendo ammessa la prenotazione a debito con decreto del Giudice Delegato.

Dalla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di CUNEO

CUNEO, - 2 MAG 2023

IL CANCELLIERE F4

- Stefano Bonissone -